Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 aprile 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei p[illegible] per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di p[illegible]

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1955, n. 264.
Autorizzazione al Governo a pagare le quote di associazione al Gruppo internazionale di studio dello stagno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a corrispondere, con decorrenza dall'esercizio 1952-53, al Gruppo internazionale di studi dello stagno (International tin study group), costituito nella Conferenza dello stagno tenuta a Bruxelles dal 15 al 18 aprile 1947, la quota fissa di associazione di 500 lire sterline annue, nonchè la quota suppletiva annua proporzionale al consumo o alla produzione dello stagno.

Art. 2.

La spesa predetta grava, per l'esercizio finanziario 1952-53, sui fondi inscritti all'apposito capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e, per gli esercizi finanziari successivi, su quelli inscritti ai capitoli corrispondenti a quello citato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1955

EINAUDI

SARAGAT — VILLABRUNA — GAVA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 marzo 1955, n. 265.
Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assunzione di personale salariato di ruolo e non di ruolo, si effettua, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi localmente dai singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici presso i quali il personale stesso deve reclutarsi con l'osservanza delle

norme contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67, e nel regolamento approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842.

Le ammissioni degli invalidi, sono regolate nei modi stabiliti dall'art. 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I passaggi dei salariati di ruolo e non di ruolo a categoria superiore si effettuano attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi presso i singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici tra il personale in servizio presso l'opificio stesso, con l'osservanza delle norme stabilite per le assunzioni.

Per le nomine dei sorveglianti, capi sala ed assistenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di assumere personale salariato per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia, nonchè per i lavori stagionali delle saline.

Il personale assunto in base al precedente comma può essere mantenuto in servizio per un periodo, non eccedente, di regola, i 180 giorni. Tuttavia, ove ricorrano assolute ed inderogabili esigenze della produzione, può essere trattenuto al lavoro per un ulteriore periodo che in nessun caso può superare i 90 giorni.

All'anzidetto personale è attribuita, come trattamento economico, la paga iniziale della categoria nella quale sono inquadrati, per le corrispondenti mansioni, gli operai di ruolo.

Art. 3.

La nomina degli operai permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonchè la cessazione dal servizio, sono disposti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, ferma rimanendo l'osservanza delle altre norme stabilite dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Tali contratti vengono approvati con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 4.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con contratto di lavoro approvato con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 5.

Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si applicano per le categorie d'impiego sotto indicate:

ruolo tecnico . . . . gruppo *A*
ruolo amministrativo . . . . . . » *A*
ruolo amministrativo . . . . . . » *B*
ruolo d'ordine . . . . » *C*
ruolo del personale ausiliario (per i posti riservati ai servizi di anticamera).

Art. 6.

Restano in vigore per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato tutte le disposizioni legislative e regolamentari che non siano in contrasto con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1955

EINAUDI

SARAGAT — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 aprile 1955, n. **266**.

Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, sono estese a favore di coloro che, avendo conseguito, anche prima del 1° gennaio 1940, un titolo di studio nello Stato di origine, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali o politiche del nazifascismo, ovvero per eventi bellici, ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuto la cittadinanza italiana.

La presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 aprile 1955, n. 267.
Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La proroga al 20 marzo 1957, stabilita dall'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, si applica con effetto dal 20 marzo 1955 anche per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive disposizioni integrative e modificative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 268.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mezzanotte » di Chieti-Scalo.

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mezzanotte » di Chieti-Scalo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 269.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Parini » di Genova.

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Parini » di Genova viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 270.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Pagani (Salerno).

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Pagani (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 271.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Lessona (Vercelli), ad accettare una donazione.

N. 271. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Patronato scolastico di Lessona (Vercelli) viene autorizzato ad accettare una donazione consistente in L. 300.000 nominali, in titoli di Stato, e con la rendita derivante da detti titoli verranno istituiti due premi annuali di studio denominati « Premi di studio Ildegardo e Mary Cappa - Medaglie d'Oro Pubblica istruzione ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 272.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Spinazzola (Bari), ad accettare una donazione.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Patronato scolastico di Spinazzola (Bari), viene autorizzato ad accettare una donazione consistente in L. 15.000 nominali, in titoli di Stato, e con la rendita derivante dai suddetti titoli viene istituito un premio biennale di studio da intitolarsi « Premio scolastico coniugi Grillo Andrea e Bilanzone Stella Sabina ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 54. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955.
Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 7 alla provinciale Benevento-Apice, in contrada Recupo, in provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 14 febbraio 1953, n. 24, con la quale il Consiglio provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 7 alla provinciale Benevento-Apice, in contrada Recupo;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1954, n. 2334;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla statale n. 7 alla provinciale Benevento-Apice, in contrada Recupo, in provincia di Benevento, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 362

(1957)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.

Autorizzazione alla Società « Helvetia - Compagnia svizzera d'assicurazioni contro l'incendio », con sede in San Gallo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo guasti dell'acqua.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1948, con il quale la Società « Helvetia - Compagnia svizzera d'assicurazioni contro l'incendio », con sede in San Gallo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, furti, vetri e cristalli;

Vista la domanda con la quale la predetta Società chiede di essere autorizzata ad estendere l'esercizio al ramo guasti dell'acqua;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Helvetia - Compagnia svizzera d'assicurazioni contro l'incendio », con sede in San Gallo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo guasti dell'acqua.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nell'ambito del comune di Recanati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 aprile 1952, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le tre zone più sotto descritte, site nell'ambito del comune di Recanati, comprendenti il mappale n. 83, foglio n. 41, il mappale n. 49, foglio n. 74, il mappale n. 1, foglio numero 75, il mappale n. 7, foglio n. 59 e mappali numeri 103, 112 e 15, foglio n. 76, facenti parte del Demanio pubblico dello Stato, ramo strade, e mappale n. 58, facente parte del Demanio pubblico dello Stato in uso al Ministero della difesa-Esercito quale campo di tiro a segno;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Recanati;

Viste le due opposizioni prodotte dal sig. Principi Albino fu Pietro e dall'Associazione mandamentale degli agricoltori di Recanati contro la proposta di vincolo;

Considerato che le opposizioni predette sono infondate sia perchè il vincolo non costituisce divieto assoluto di costruibilità, ma impone l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della Soprintendenza competente i progetti relativi a qualsiasi costruzione, sia perchè nonostante l'assenza del rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori, che venne a suo tempo regolarmente invitato con lettera n. 1353 del 23 aprile 1952, la riunione della Commissione provinciale di Macerata è da considerarsi valida, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per la presenza di sei dei suoi componenti;

Riconosciuto che le tre zone così delimitate: strada vicinale vecchia di Montelupone, sino all'incrocio con la strada vicinale delle Torrette - strada vicinale delle Torrette fino all'incrocio con il fosso Ricale - fosso Ricale fino all'incrocio con la strada comunale dei Passionisti - congiungente il detto incrocio con l'incrocio della strada comunale dei Passionisti con la strada comunale delle Grazie - strada comunale delle Grazie, via delle Fonti fino all'incrocio con la costa d'Osimo - costa d'Osimo fino alla fonte Provato - strada ex comunale dalla fonte suddetta all'incrocio con la strada di San Francesco (Chiesa) - strada di San Francesco - strada di Castelfidardo - via Monteconero - strada Nazionale - Val di Chienti fino all'incrocio con la strada vicinale vecchia di Montelupone, la prima zona; terreno comprendente il campo sportivo ai piedi del palazzo comunale e cioè le particelle nn. 187, 239, 188,

246, foglio n. 42 e nello stesso foglio le particelle numeri 230 e 236, la seconda zona e la terza zona che da Porta Marina va alle case popolari e particolarmente i terreni del foglio n. 61, nn. 51, 52, 53, 73, 62, 63, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 96, 93, 152, 94, 104, 105, 106, 150, 153, 110, 107, 108, 109, 111, 154, costituiscono, la prima e la terza un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale con spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e l'opera dell'uomo, e la seconda zona riveste un particolare carattere per il vasto panorama che si gode dalla strada comunale soprastante verso le colline ed il mare;

Decreta:

Le tre zone site nel territorio del comune di Recanati più sopra indicate hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme col verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Recanati provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1955

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
COLOMBO

p. *Il Ministro per la difesa*
BERTINELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Estratto dal verbale n. 8 del 28 aprile 1952.

L'anno millenovecentocinquantadue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore dieci previa convocazione da parte del soprintendenze ai monumenti delle Marche - Ancona, d'accordo con il presidente della Commissione per la tutela delle bellezze naturali, si è riunita in Recanati presso la sede comunale la detta Commissione costituita con decreto del Ministero della pubblica istruzione per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento di esecuzione sul seguente ordine del giorno:

1) Recanati, zone panoramiche;
2) Varie.

Sono presenti:

a) dott. Amedeo Ricci, presidente;
b) arch. Riccardo Pacini, soprintendente ai monumenti delle Marche in Ancona;
c) gen. Vincenzo Velardi, in rappresentanza dell'Ente provinciale del turismo;
d) ing. Alfredo Arrà, in rappresentanza dell'Ordine professionisti ed artisti;
e) geom. Edilio Ederli, in rappresentanza degli industriali;
f) sig. Guzzini Luigi, assessore ai lavori pubblici del comune di Recanati, delegato a rappresentare il sindaco del Comune stesso.

E' assente il dott. Giuseppe Minnucci, rappresentante della categoria degli agricoltori.

Funge da segretario il dott. De Alis Angelo, dipendente dalla Amministrazione provinciale di Macerata.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza dà lettura dell'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Il soprintendente ai monumenti illustra ai componenti la Commissione, la particolare ubicazione della città di Recanati che, trovandosi sulla sommità di un colle, gode della visuale di un vasto panorama che si estende dal mare agli Appennini, fa presente quindi che questa particolare situazione panoramica della città, in rapporto all'incremento edilizio, merita di essere tutelata per evitare che alcune zone di particolare interesse vengano coperte da costruzioni di vario genere.

Per questi motivi che vengono confermati e riconosciuti dai presenti, compreso il rappresentante dell'Amministrazione comunale, si ritiene opportuno compiere una visita sopralluogo per esaminare sul posto le singole zone.

I membri della Commissione, guidati dall'assessore ai lavori pubblici, compiono un giro lungo le strade di circonvallazione, soffermandosi in alcuni punti, prendendo in considerazione la particolare posizione paesistica dell'abitato nei confronti del panorama circostante, comprendente anche punti di vista accessibili al pubblico di importanza e di interesse nazionale (colle dell'Infinito, ecc.).

Rientrata quindi nella sede comunale, all'unanimità la Commissione delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Recanati, ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti zone:

1) zona delimitata dai seguenti confini: strada vicinale vecchia di Montelupone, sino all'incrocio con la strada vicinale delle Torrette; strada vicinale delle Torrette fino all'incrocio con il fosso Ricale; fosso Ricale sino all'incrocio con la strada comunale dei Passionisti; congiungente il detto incrocio con l'incrocio della strada comunale dei Passionisti con la strada comunale delle Grazie; strada comunale delle Grazie, via delle Fonti sino all'incrocio con la costa d'Osimo; costa d'Osimo sino alla fonte Provato; strada ex comunale dalla fonte suddetta all'incrocio con la strada di San Francesco (Chiesa); strada di San Francesco; strada di Castelfidardo; via Monteconero; strada nazionale; Val di Chienti fino all'incrocio con la strada vicinale vecchia di Montelupone; fogli e numeri catastali segnati nell'allegata planimetria. Detta zona ha particolare interesse per l'ampia veduta comprendente le colline di primo piano del paesaggio leopardiano dal colle dell'Infinito a Castelnuovo, con vedute sulle montagne lontane fino al Conero ed il mare, e nello stesso tempo essa stessa avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, con spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e le costruzioni che coronano il colle.

2) zona comprendente il campo sportivo ai piedi del palazzo comunale e cioè le partite catastali 187, 239, 188, 246 del foglio n. 42 e nello stesso foglio le particelle nn. 230 e 236.

Detta zona riveste un particolare carattere per il vasto panorama che si gode dalla strada comunale soprastante e dal palazzo comunale verso le colline ed il mare.

3) zona che da Porta Marina va alle case popolari e particolarmente i terreni del foglio n. 61, numeri 51, 52, 53, 73, 62, 63, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 96, 93, 152, 94, 104, 105, 106, 150, 153, 110, 107, 108, 109, 111, 154.

La zona ha particolare interesse per la veduta panoramica a largo raggio da Montelupone fino a Porto Recanati, tratto del litorale Adriatico ed essa stessa avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale con spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e le costruzioni ivi esistenti.

Verbale letto confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. AMEDEO RICCI

Il segretario: dott. ANGELO DE ALIS

(1876)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1955.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Caseificio San Clemente », con sede in Valdagno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 7 marzo 1955, con il quale la Cooperativa « Caseificio San Clemente » di Valdagno è messa in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Giovanni Toffaloni è nominato commissario liquidatore della Società stessa;

Vista la nota 16 marzo 1955, con la quale il suddetto liquidatore dichiara di non potere accettare, per ragioni di lavoro, l'incarico conferitogli;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto liquidatore;

Decreta:

Il rag. Roberto Molinari è nominato commissario liquidatore della Cooperativa « Caseificio San Clemente », con sede in Valdagno, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del rag. Giovanni Toffaloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2040)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1955.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Pistoia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Botta avv. Mario: direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Fabbrizzi avv. Salvatore: funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Francesco geom. Umberto: rappresentante del Genio civile;

Cortesi dott. Alberto: rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Costa dott. Libero: rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Monfardini Doriano, Bellandi Ferruccio, Fantacci Otello, Gori Giorgio, Barghini Marte, Rustici Vittorio e Rafanelli rag. Giorgio: rappresentanti dei lavoratori;

Briganti Gualtiero, Bartoletti dott. Francesco, Cerutti geom. Aldo e Cappellini Marino: rappresentanti dei datori di lavoro;

Cappellini Ivo: rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2004)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1955.
Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, tra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina in sette il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1954, n. 285167/40, con il quale il dott. Gino Bolaffi fu nominato consigliere di amministrazione dell'I.M.I., per il biennio 1954-1956;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto dott. Gino Bolaffi, si rende necessario provvedere alla nomina di altro funzionario del Ministero del tesoro alla carica di consigliere di amministrazione dell'I.M.I.;

Ritenuta l'urgenza di provvedere a tale nomina;

Decreta:

Il dott. Ludovico Nuvoloni, ispettore generale del Tesoro, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma, e resta in carica fino all'approvazione del bilancio 1955-56;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1955

Il Ministro: GAVA

(2019)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1955.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Trapani;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro n. 1173 in data 18 gennaio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Laudicina Salvatore e Scaduto Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Unione italiana del lavoro) con i signori Ferrara Michele e Coletta Carmelo della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto la opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Laudicina Salvatore e Scaduto Giuseppe sono sostituiti rispettivamente con i signori Ferrara Michele e Coletta Carmelo, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2015)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1955.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 974, riguardante l'emissione del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »;

Visto il decreto Ministeriale 23 ottobre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 successivo, con il quale vennero stabilite le norme per l'emissione del Prestito predetto;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore del Prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste », emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sette tagli, per il rispettivo importo nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone della matrice, del corpo e di un foglio di quarantotto cedole.

La matrice è collocata a sinistra del corpo del titolo e viene distaccata all'atto dell'emissione, lungo una lista di separazione, a tratteggio ondulato, su cui è stampata, in carattere corsivo maiuscolo, la leggenda « Debito Pubblico », ripetuta due volte.

Delle quarantotto cedole, ventiquattro sono collocate in basso al corpo del titolo, su quattro file di sei cedole ciascuna, e numerate progressivamente da 1 a 24, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto; le altre ventiquattro sono collocate a destra del corpo del titolo, su quattro colonne di sei cedole ciascuna, e numerate progressivamente da 25 a 48, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. La cedola n. 1 si riferisce alla rata di interesse di scadenza 1° luglio 1955; quella n. 2 a quella di scadenza 1° gennaio 1956, e così via, fino a quella n. 48, riguardante la rata di interesse di scadenza 1° gennaio 1979.

Art. 2.

I titoli sono stampati, per tutti i tagli, su carta filigranata di colore bianco; in litografia e calcografia nel prospetto, in litografia nel rovescio.

Le filigrane, in chiaro-scuro, sono poste nel corpo del titolo, in basso, nonchè lungo la lista di separazione del corpo del titolo dalla matrice e lungo il lato sinistro delle cedole; esse rappresentano, rispettivamente, due grosse campane con battaglio ed intrecci di piccole campane disposte in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare a motivi ornamentali raffiguranti, per tre lati, foglie di acanto stilizzate, interrotta al centro del lato superiore da un fregio contenente un medaglione con lo storico campanile di San Giusto in Trieste. Il lato inferiore della cornice rappresenta una base architettonica avente sovrapposto un grande motivo ornamentale, che limita uno spazio a tratteggio ondulato finissimo, riservato alla filigrana.

Il fondino del corpo del titolo, a motivi finissimi intrecciati, è interrotto in basso, a sinistra ed a destra, da appositi spazi circolari a tratteggio ondulato semplice, per l'apposizione, rispettivamente, del bollo a secco dello Stato con la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornice a perline, e del bollo fiscale.

Sul fondino del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito nazionale redimibile 5 % - Trieste (la parola Trieste è preceduta e seguita da una stelletta a cinque punte) - Legge 22 ottobre 1954, n. 974 - Cartella al portatore del capitale nominale di lire (valore del titolo, in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire (importo della rendita annua, in lettere) - Serie (da indicare con numeri arabi progressivi, seguiti da una piccola A maiuscola) - N. .... (numero di iscrizione del titolo) - Iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico con godimento dal 1° gennaio 1955. - Le rate semestrali di interesse sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella. - Roma, 1° gennaio 1955. - N. 298.700 (Serie 4ª) di pos. » - Seguono la firma del Direttore generale (Di Cristina), il V° p. la Corte dei conti (G. Consoli) e la firma del Capo divisione (A. Gennaro).

Al centro della cartella spicca sotto il fondino una grande alabarda ricavata con tratteggio trasversale.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare formata con disegno di piccole alabarde consecutive, su campo bianco. Essa racchiude un fondino ad intreccio finissimo, interrotto da tre grandi alabarde a tratteggio trasversale, disposte verticalmente, una in alto e due in basso.

Dentro la cornice sono stampate le principali norme che regolano il Prestito.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, rientrante nella parte superiore, ai due angoli, di quanto occorre per lasciare fuori di essa due quadrati, a tratteggio ondulato finissimo, delimitati esternamente da una cornicetta lineare.

Il corpo della cedola racchiude un fondino a motivi intrecciati finissimi, interrotti in basso, nell'angolo rientrante sinistro della cornicetta, da uno spazio circolare con fondino ondulato semplice, riservato al bollino a secco dello Stato, con leggendina circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

In alto, a sinistra e a destra, in un quadratino bianco è ripetuto il numero progressivo cedolare; soltanto a destra nel quadrato a fondino ondulato è riportata la leggendina: « Pagabile il » seguita dalla indicazione della data di scadenza e dal valore (in cifre) della cedola.

Nel corpo di ciascuna cedola sono impresse, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito nazionale redimibile 5 % - Trieste - legge 22 ottobre 1954, n. 974 ». Seguono le indicazioni della scadenza, dell'importo della cedola (in lettere ed in cifre), della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Come sottofondino, al centro della cedola, campeggia una alabarda.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca al centro una composizione a forma di losanga a motivi lineari intrecciati terminante ai due lati con una alabarda disposta orizzontalmente con la punta verso l'esterno e reca, al centro, uno spazio in bianco nel quale è riportato il numero cedolare.

Al disopra e al disotto della losanga è ripetuta la leggenda « Prestito nazionale redimibile 5 % - Trieste ».

Art. 7.

La stampa del prospetto dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
» » » 10.000 in rosso bruno;
» » » 20.000 in arancione;
» » » 50.000 in verde;
» » » 100.000 in bruno;
» » » 500.000 in grigio lavagna;
» » » 1.000.000 in viola malva.

Sul rovescio, il fondino, le composizioni ornamentali e le leggende « Prestito nazionale redimibile 5 % - Trieste », che racchiudono la losanga di ciascuna cedola, sono stampati in colore identico a quello del prospetto, con tonalità più chiara.

La serie, il numero di iscrizione e le firme sul prospetto del titolo nonchè la serie e il numero di iscrizione sulle cedole sono stampati tipograficamente in nero.

Nel rovescio del titolo le principali norme che regolano il Prestito ed i numeri cedolari sono impressi litograficamente in nero.

La alabarda che campeggia al centro del prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola è stampata litograficamente in rosso mattone.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1955
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 384. — GRIMALDI

(2055)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Decreto d'espropriazione *(errata-corrige)*

ENTE PER LA COLONIZZAZIONE DEL DELTA PADANO

Decreto		DITTA	Riferimenti					ERRATA	CORRIGE	*Note*
Data	N.		Pag. n.	Colonna 1ª o 2ª	Alleg. 1 o 2	Corpo	Riga n.			
Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 8 del 12 gennaio 1953										
29-11-1952	2983	Società Bonifica « Valle Staffano e Rivi » anonima con sede in Ferrara.	17	—	1	—	3	Numero del foglio di mappa: 5	Numero del foglio di mappa: 4	

(2081)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Hirsz Brodacz di Lejzer, nato a Bialystok (Polonia) il 16 febbraio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « medicina e chirurgia » rilasciatogli dalla Università di Siena in data 29 gennaio 1940, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1938-1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

(1935)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Torre del Greco.

Con decreto interministeriale 21 gennaio 1955, n. 2065, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, la zona di terreno riportata nel catasto del comune di Torre del Greco, alla partita speciale acque pubbliche n. 96, foglio X, della superficie di Ha 1.11.47 a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere nella bonifica di Somma e Vesuvio (falda meridionale).

(1924)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Boscone-Montata-Arrigona », con sede nel comune di Bagnolo San Vito (Mantova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 20144 in data 2 aprile 1955, è stata approvata la modifica all'art. 3 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Boscone-Montata-Arrigona » con sede nel comune di Bagnolo San Vito (Mantova), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 2 febbraio 1954, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(1925)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 8 febbraio ultimo scorso è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Villa Vezzano, frazione di Brisighella (Ravenna), in collegamento con l'Ufficio P.T. di Brisighella mediante il circuito 6917.

(2027)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1955, registro n. 17 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 166, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Pizzari Marino di Antonio, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-1953, è stato respinto, perchè manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(2025)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita sulla spiaggia di Pizzo Calabro.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 aprile 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 342, sita sulla spiaggia di Pizzo Calabro, riportata in catasto al foglio n. 24, particella n. 48, del comune di Pizzo Calabro.

(2048)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 aprile 1955

Borsa di	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Bologna	624,80	633 —	145,75
Firenze	624,86	634 —	145,70
Genova	624,90	634 —	145,75
Milano	624,92	633,75	145,74
Napoli	624,85	634,50	145,70
Palermo	624,90	633,25	145,73
Roma	624,90	634 —	145,745
Torino	624,93	634 —	145,70
Trieste	624,90	—	145,70
Venezia	624,88	633,25	145,75

Media dei titoli del 20 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,125
Id. 3,50 % 1902	60,40
Id. 5 % 1935	93,15
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,40
Id. 5 % 1936	92,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	633,87
1 franco svizzero	»	145,74

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 29 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Rossi Adelina fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7221 — Data: 19 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Miraldi Antonio di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 15.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1716 — Data: 6 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Persi Adriana fu Otriade — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 67.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data: 17 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Cinque Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1669)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo fra dipendenti dell'Ufficio del genio civile di Perugia, con sede in Perugia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 marzo 1955, la Società cooperativa di consumo fra dipendenti dell'Ufficio del genio civile di Perugia, con sede in Perugia, costituita in data 2 aprile 1947 con atto a rogito del notaio Antonio Briganti, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1947)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di consumo e agricola, con sede in Giove.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 marzo 1955, i poteri conferiti al prof. dottor Gregorio Montanari, commissario governativo della Società cooperativa di consumo e agricola, con sede in Giove, sono stati prorogati al 30 maggio 1955.

(1968)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della cooperativa di lavoro « Compagnia del traffico fra reduci e combattenti Sant'Efisio », con sede in Cagliari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 marzo 1955, i poteri conferiti al dott. Giovanni Cadeddu, commissario della cooperativa di lavoro « Compagnia del traffico fra reduci e combattenti Sant'Efisio » con sede in Cagliari, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1955.

(1970)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 9 gennaio 1953, n. 20420.2/13296, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950;

Visto il telegramma del Prefetto di Catania, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Adolfo La Delfa, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Adolfo La Delfa, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950, il dott. Luciano Patanè, libero esercente, specializzato in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1871)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 maggio 1954, n. 340.3.8890, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Alessandria, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Remo Coppi, impossibilitato ad espletare l'incarico, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Remo Coppi, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1952, il dott. Filippo Bottazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1869)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a centocinquanta posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi, del personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria del titolo di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 e la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro rispettivamente degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono dettate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per carriere statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota in data 19 febbraio 1955, n. 3407/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a centocinquanta posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*).

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile, e di sana costituzione fisica;

d) sia provvisto di diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, commerciale, industriale, agrimensura) o di abilitazione magistrale o di licenza di istituto nautico.

Ai detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, quelli equipollenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro ungarico;

e) abbia, alla data del presente decreto, compiuta l'età di anni 18 e non superato quella di anni 25.

Tale limite di età è elevato:

1) a 30 anni, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine, e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle vigenti disposizioni ai combattenti;

2) a 39 anni, per coloro che siano stati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra;

3) a 45 anni, per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra o della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati od invalidi per servizio.

Sono esclusi dai benefici militari coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

4) a 39 anni, per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli computando tra essi anche i figli caduti in guerra), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

I limiti di età sono, inoltre, elevati:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

A norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni, per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivo di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per quelli già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo o appartengano ai ruoli speciali transitori.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, nel termine perentorio di giorni quaranta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande, che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano superato il 25° anno di età, debbono indicare in base a quale titolo possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale), entro il termine di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine:

la qualifica di mutilato o di invalido di guerra per qualunque causa, deve essere comprovata con la produzione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero con un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), oppure con una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

la qualifica di mutilato o di invalido per servizio deve essere comprovata con la produzione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero con il certificato modello 69-*ter*, istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948, oppure con una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente ufficio del lavoro, legalizzata dal prefetto;

la qualifica di ex combattente deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare militare (bollo da L. 200), nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa, rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla competente autorità militare ai sensi delle vigenti disposizioni;

anche la qualifica di reduce dalla prigionia o di partigiano combattente, deve risultare dalla dichiarazione integrativa, rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla competente autorità militare;

la qualifica di profugo dell'Africa italiana deve essere dimostrata secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

la qualifica di profugo delle terre di confine deve essere dimostrata secondo le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, mediante attestazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiede il candidato;

la qualifica di orfano di caduto in guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra, deve risultare da certificato, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

la qualifica di orfano di caduto per servizio, deve risultare da un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal competente Ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, legalizzato dal prefetto, oppure mediante certificato mod. 69-*ter*, rilasciato, su carta bollata da L. 100, al nome del genitore del candidato;

la qualifica di figlio di mutilato o di invalido di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra, deve risultare dal certificato mod. 69, rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) al nome del genitore del candidato, ovvero da un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

la qualifica di figlio di mutilato o invalido per servizio deve risultare dal certificato mod. 69-*ter*, rilasciato, su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, ovvero da un certificato, rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche, legalizzato dal prefetto;

la qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale, devono risultare da attestazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato risiede.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 2, terzultimo comma del presente decreto, devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

La concessione di medaglie al valore militare o di promozione straordinaria per merito di guerra, o della croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, e la qualifica di ferito in combattimento, debbono essere dimostrate esclusivamente con la produzione dei relativi brevetti originali o di copia notarile di essi.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato, rilasciato, su carta bollata da L. 100 ed in data non anteriore a quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza del candidato, legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale), a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal competente ufficiale dello stato civile, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competenti per territorio; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato, nel primo caso, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competenti per territorio, e, nell'altro caso, dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati fuori del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal sindaco, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, o che, trattandosi di minore degli anni 21, non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati e gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa; e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; vistato prima dal sindaco e legalizzato poi dal prefetto, se rilasciato dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario; vistato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) diploma originale del titolo di studio o copia notarile di esso, con la firma del notaio legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competenti per territorio. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto:
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

Per i certificati rilasciati dalle autorità sedenti in Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorre la legalizzazione.

Per coloro, che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono, ai fini della documentazione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I candidati, che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, dovranno produrre:

a) copia dello stato di servizio, rilasciato su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a quella del presente decreto, con la indicazione delle note di qualifica riportate dal candidato;

b) certificato medico;

c) titolo di studio.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del presente decreto, salvo quanto è stabilito, nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Non possono partecipare al concorso coloro, che, avendo già partecipato a due precedenti concorsi per volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguito la idoneità.

Alla dichiarazione di non idoneità è parificata, ai fini della predetta esclusione, l'annullamento delle prove scritte o di una sola di esse, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato, in tutto od in parte, da altro lavoro o da qualche autore.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 4.

Del pari, saranno considerati privi di efficacia, con la conseguente esclusione dalla nomina, i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero dopo il termine stabilito nell'art. 5.

Art. 7.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale;

3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie, e servizi di cancelleria;

4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte hanno luogo in due distinti giorni, sulle materie indicate ai nn. 1) e 2) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova orale avrà luogo anche in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati ammessi a sostenerla.

I candidati, per sostenere le prove scritte e quella orale, dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competenti per territorio. In luogo della fotografia potranno esibire la tessera postale, il porto d'armi, la carta d'identità o il passaporto.

I candidati che rivestono la qualifica di impiegati dello Stato, potranno esibire il libretto ferroviario personale, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 8.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Non è ammesso all'esame orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, e di una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

La Commissione esaminatrice, alla quale, ove occorra, potranno essere aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia, assegnerà da uno a tre voti, per la prova facoltativa superata di diritto tavolare, e da uno a cinque voti, per la prova facoltativa superata di stenografia, in aggiunta alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale delle materie obbligatorie.

I candidati che intendano sostenere entrambe od una sola di tali prove facoltative, debbono indicarle nella domanda di ammissione al concorso; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorio, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa, e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di assunzione a pubblici impieghi degli invalidi di guerra o per causa di servizio, degli ex combattenti e categorie assimilate, nonchè degli orfani di guerra.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, e, dalla data dell'assunzione all'ufficio e durante il periodo di prova, verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Limitatamente alle prove di diritto tavolare e di stenografia indicate nell'art. 8, ed ai fini del conseguimento della qualifica di tavolarista o di stenografo di cui alla legge 25 giugno 1940, n. 827, potranno chiedere di partecipare all'esame i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e gli aiutanti, in servizio.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dello interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali del presente concorso, che sarà comunicata con apposita avvertenza pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

L'esame s'intende superato se l'aspirante consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Roma, addì 21 marzo 1955

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1955
Registro n. 10, foglio n. 256. — LEUZZI

(2033)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento delle prove scritte degli esami di procuratore presso le Corti d'appello della Repubblica

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 successivo, con cui fu indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, fissandosi la prova scritta di diritto civile e amministrativo per il giorno 18 aprile 1955 e quella di procedura civile e penale per il giorno successivo;

Ritenuto che in una delle predette sedi, il giorno 18 aprile, fu dettato ai candidati il tema di procedura civile, anzichè quello di diritto civile;

Ritenuto che, in tale modo, il primo giorno destinato alle prove scritte furono resi pubblici entrambi i temi e che fu, pertanto, necessario sospendere immediatamente l'ulteriore corso delle prove;

Ritenuto che il tema deve essere unico per ciascuna prova scritta in tutte le sedi di Corte d'appello, a norma dell'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, che sostituisce l'art. 22 del decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Ritenuto che il rispetto della norma testè accennata rende inevitabile l'annullamento delle prove scritte espletate in tutte le sedi di esame;

Visto l'art. 1, n. 14, della legge 23 marzo 1940, citata, che sostituisce l'art. 36 del decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Decreta:

Sono annullate le prove scritte sostenute dai candidati agli esami di procuratore indetti con decreto Ministeriale 16 dicembre 1954 presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Roma, addì 19 aprile 1955

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1955
Registro n. 12 *Grazia e giustizia, foglio n.* 9

(2079)

Nuovo diario delle prove scritte degli esami di procuratore per la sessione dell'anno 1955

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 successivo, con cui fu indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, fissandosi la prova scritta di diritto civile e amministrativo per il giorno 18 aprile 1955 e quella di procedura civile e penale per il giorno successivo;

Visto il decreto Ministeriale in data odierna, in corso di registrazione, con il quale sono state annullate le prove scritte espletate in tutte le sedi di esame;

Ritenuta la necessità di fissare altra data per l'espletamento delle prove scritte degli esami in parola;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di procuratore della sessione dell'anno 1955, fissate con decreto Ministeriale 16 dicembre 1954, presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, avranno luogo alle ore 9 nei giorni seguenti:
diritto civile e amministrativo: 2 maggio 1955;
procedura civile e penale: 3 maggio 1955.

Roma, addì 19 aprile 1955

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1955
Registro n. 12 *Grazia e giustizia, foglio n.* 8

(2080)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 7 aprile 1955).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, n. 6 (sei) posti di ufficiale di ragioneria delle Intendenze di finanza (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali della Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 maggio 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati, di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento, nonchè della dichiarazione da rilasciarsi dagli interessati stessi ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi civili e militari prestati anteriormente alla nomina all'impiego, cui essi aspirano.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(1997)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 25 ottobre 1953, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1953 registro n. 9 Aeronautica, foglio n. 344);

Visto il decreto Ministeriale in data 27 giugno 1954, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto (registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1954, registro n. 35 Esercito, foglio n. 92);

Visto il decreto Ministeriale in data 22 novembre 1954, con il quale viene sostituito uno dei membri della Commissione esaminatrice (registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1955 Esercito, registro n. 4, foglio n. 250);

Visto il risultato degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico:

1. Sciarelli Cesare
2. Cecconi Franco
3. Valletta Giovanni
4. Cappannini Arturo
5. Valente Pasquale
6. La Tessa Antonino
7. Ambrosanio Giovanni
8. Nobili Gino
9. Raffone Filippo
10. Salvi Silvano
11. Amorosa Renato
12. Mancusi Caputi Benedetto
13. La Marca Luigi
14. Rendina Giuseppe
15. Paolucci Gualtiero
16. Bello Stefano
17. Casilli Mario
18. Ianigro Giovanni
19. Fronzaroli Francesco
20. Torrisi Salvatore
21. Nogara Salvatore
22. Bianco Francesco
23. Mazza Giorgio
24. Castrioto Miro
25. Pampinella Enrico
26. Ricciarini Giorgio
27. Spezia Giorgio
28. Barra Riccardo
29. Puoti Mario
30. Boni Aldo
31. Staderini Giuseppe
32. Della Rocca Luciano
33. Pesce Rodolfo
34. Corneli Tito
35. Mirabile Domenico
36. Guzzone Giuseppe
37. Giangregorio Gioacchino
38. Lantieri Alfredo
39. Siniscalchi Aldo
40. Criacci Wilson
41. Morettini Claudio
42. Bondì Pasquale

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 9 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955
Registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 76. — RAPISARDA

(1934)

PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che alcune condotte mediche, di cui al bando del 26 luglio 1951, sono rimaste vacanti per rinunzia dei vincitori o per mancata assunzione del servizio da parte degli stessi entro il termine prescritto;

Ritenuto pertanto che le predette sedi vanno assegnate tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto pari numero del 18 novembre scorso anno:

Decreta:

1. Il dott. Petrosino Manlio viene assegnato alla condotta medica di Casaletto Spartano;
2. Il dott. Cammarota Francesco viene assegnato alla condotta medica di Cuccaro Vetere;
3. Il dott. Matarazzo Virgilio viene assegnato alla condotta medica di Casalbuono.

Salerno, addì 1° aprile 1955

Il prefetto: MONDIO

(2052)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 in data 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e n. 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 in data 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta medica di Vedrana di Budrio, a seguito di rinuncia del dott. Parenti Cesarino (terzo in graduatoria), vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che il dott. Montebugnoli Augusto (decimo in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Montebugnoli Augusto è dichiarato vincitore della condotta medica di Vedrana di Budrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 13 aprile 1955

Il prefetto: MOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 in data 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e n. 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 in data 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta medica di Crevalcore (terza Caselle), a seguito di rinuncia del dott. Simoni Sanzio (dodicesimo in graduatoria), vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che il dott. Franceschini Armando (quattordicesimo in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Franceschini Armando è dichiarato vincitore della condotta medica di Crevalcore terza Caselle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 13 aprile 1955

Il prefetto: MOCCIA

(2051)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.